

(N. 1521)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*modificato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 2 febbraio 1951*  
(V. Stampato N. **520-90**) (1)

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

**di concerto con tutti i Ministri**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 9 FEBBRAIO 1951

---

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817,  
concernente: « Concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari ».

---

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. **520**). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, è ratificato con la seguente modificazione:

*Art. 1.* — Alle parole: « La metà dei posti », sono sostituite le parole: « Il terzo dei posti ».

## Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore con l'anno scolastico 1951-52.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

MARTINO

## DECRETO LEGISLATIVO

7 MAGGIO 1948, N. 817

*Concorsi a posti di insegnante nelle scuole elementari.*

## Art. 1.

La metà dei posti di insegnante che si rendono annualmente vacanti nelle scuole elemen-

tari dei Comuni sede di capoluogo di provincia è riservata ai vincitori dei concorsi magistrali.

## Art. 2.

I posti che saranno vacanti nelle scuole elementari dei Comuni sede di capoluogo di provincia alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di trasferimento dall'ordinanza relativa ai trasferimenti per l'anno 1948-49, saranno assegnati per metà ai trasferimenti per gli insegnanti di ruolo da altra sede e per metà ai vincitori dei concorsi magistrali già indetti alla data di pubblicazione del presente decreto.